



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro

Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1378/2023, avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria

promossa da

██████████, (Cod. Fisc. ██████████) nato a █████ (██) il █████ e residente a █████ (██) alla via █████ n. █ (C.a.p. █████), rappresentato e difeso per procura alle liti, rilasciata in data 07.02.2023, allegata e spedita in via telematica unitamente all'atto di citazione, dall'Avv. █████ (C.F.: █████) del Foro di █████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in █████ alla via █████ n. █;

ATTORE

nei confronti di

██████████ [Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di █████ █████, Partita Iva █████], con sede legale in █████, Via █████, in persona del procuratore speciale, █████, rappresentata e difesa - in forza di procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta - dagli Avv.ti █████ [cod. fisc. █████], del foro di █████, e █████ [cod. fisc. █████], del foro di █████, elettivamente domiciliati presso il loro Studio in █████;

CONVENUTA

C O N C L U S I O N I

Per l'attore

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi esposti negli atti di parte attrice, così giudicare:

In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità del presunto Contratto per la prestazione dei servizi di investimento (cosiddetto contratto quadro) per indeterminazione dell'oggetto e della causa contrattuale e per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 23, comma 1, T.U.F., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di compravendita di azioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di adesione all'aumento di capitale del 2014 eseguite dall'odierna convenuta e regolate sui conti correnti nn. 3268 e 9287659 con deposito titoli n. 014-22/320/00 (poi n. 18307 presso [redacted]) tra il 22 aprile 2014 ed il 27 ottobre 2022;

e per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti,

- condannare [redacted] (già [redacted] poi [redacted]) a restituire in favore di parte attrice l'importo pari ad Euro 279.840,83 a titolo di restituzione dell'indebitto, con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica del reclamo o della domanda giudiziale) sino al soddisfo effettivo, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in considerazione dell'espletata C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In via subordinata:

- accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità dell'Intermediario convenuto per la grave violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione delle singole operazioni tra il 22 aprile 2014 ed il 27 ottobre 2022 di compravendita di azioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di adesione all'aumento di capitale del 2014 eseguite dall'odierna convenuta e regolate sui conti correnti nn. 3268 e 9287659 con deposito titoli n. 014-22/320/00 (poi n. 18307 presso [redacted]) ai sensi del T.U.F., del Regolamento Consob n. 16190/07, artt. 27, 28, 29, 31, 32, 45 e 46, nonché del Codice del Consumo e degli artt. 1176, 1175 c.c.,

- accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità di [redacted] (già [redacted] poi [redacted]) per la violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007, agli artt. 39 – 42, in tema di adeguatezza e, in subordine, di appropriatezza dell'investimento;

e, per l'ulteriore e conseguente effetto, previa dichiarazione di risoluzione delle relative operazioni di investimento, con specifico riferimento ai soli ordini di compravendita di azioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena eseguite dall'odierna convenuta sui conti correnti nn. 3268 e 9287659 mediante il deposito

titoli n. 014-22/320/00 (poi n. 18307 presso [REDACTED]
[REDACTED]) tra il 22 aprile 2014 ed il 27 ottobre 2022, condannare [REDACTED]
[REDACTED] (già [REDACTED] poi [REDACTED]
[REDACTED]) al risarcimento del danno quantificato in € 279.840,83, ovvero
alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in
considerazione dell'espletata C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria;

In ogni caso

- condannare [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari
del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali e c.p.a. come per
legge.

In via istruttoria:

- desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;

- parte attrice si oppone a qualsiasi richiesta avversaria di integrazione e/o
rinnovazione della C.T.U. così come a qualsiasi richiesta di richiamare il C.T.U. a
chiarimenti, poiché infondata, superflua e defatigante”.

Per la convenuta

*“In via preliminare: contestato il quesito peritale formulato e dato atto del
mancato e non corretto riscontro alle osservazioni alla c.t.u. formulate dal Dott.
Roberto Capra, che qui si richiamano, si insiste perché la rimessione della causa
sul ruolo, avanzando richiesta di chiarimenti del c.t.u. per le ragioni esposte in
atti;*

*(2) in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal Sig. [REDACTED]
in quanto prescritte, inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e
in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;*

*(3) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle
domande attoree:*

*(3).a. rideterminare l'importo risarcitorio eventualmente dovuto da [REDACTED]
[REDACTED], alla luce delle deduzioni in atti svolte;*

*(3).b. accertare, nelle diverse misure che emergeranno nel corso del presente
giudizio, il dedotto concorso colposo del Sig. [REDACTED] [REDACTED] nella causazione del
danno eventualmente subito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., per tutti i
motivi esposti in atti, determinando il diverso risarcimento nel caso dovuto in suo
favore;*

*(4) in via istruttoria: rigettate le istanze istruttorie di controparte per le ragioni
spiegate nel corso del giudizio, si richiamano le produzioni documentali svolte nel
corso del giudizio e si ista per l'assunzione della prova testimoniale sui seguenti
capitoli, indicando quale testimone il Sig. Matteo Montesi (presso [REDACTED]
[REDACTED], Fano, Piazza XX Settembre, 16):*

- (1) "vero che il Sig. ██████████ stipulò ██████████ (poi ██████████ e, oggi, ██████████), in data 14 ottobre 2009, il "contratto per la prestazione dei servizi di collocamento e distribuzione di prodotti, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti", come da documento n. 1 che si rammostra al teste?";
- (2) "vero che in occasione della circostanza di cui al capitolo di prova che precede al Sig. ██████████ venne consegnata l'informativa precontrattuale legata al rapporto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, sia con riferimento alla "classificazione della clientela", "informazioni generali", sintesi sulla strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini, conflitti di interessi ed incentivi, come da documento n. 5 che si rammostra al teste?";
- (3) "vero che il documento relativo all'informativa precontrattuale di cui al capitolo di prova che precede era analogo a quello in uso presso ██████████, come da documento n. 18 che si rammostra al teste?";
- (4) "vero che, sempre in occasione della circostanza di cui al primo capitolo di prova, vennero poste le domande al Sig. ██████████ per la compilazione del questionario di profilatura ed il cliente rispose di avere quale obiettivo la "crescita considerevole del capitale investito nel medio/lungo periodo, accettando il rischio di perdite anche consistenti dello stesso", di non aver bisogno nel breve o medio periodo dei capitali investiti; di avere una propensione al rischio molto alta; di conoscere i rischi e le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari; di conoscere i diversi servizi di investimento; di conoscere i rischi collegati al "prezzo", "tasso di interesse", "valuta", "emittente" e "paese"; di aver compiuto, anche presso altro intermediario, operazioni su strumenti finanziari per importi rilevanti e, comunque, con una certa frequenza annuale; di avere conseguito il diploma di scuola media superiore, come risulta dal documento n. 4 che si rammostra al teste?";
- (5) "vero che in data 16 ottobre 2014, in occasione dell'aggiornamento del questionario di profilazione del Sig. ██████████, quest'ultimo confermava le informazioni di cui al capitolo di prova che precede, indicando anche che oltre il 25% del patrimonio era destinato all'investimento finanziario, come da documento n. 6 che si rammostra al teste?";
- (6) "vero che in data 29 febbraio 2016, in occasione dell'ultimo aggiornamento del questionario di profilazione del Sig. ██████████, quest'ultimo confermava le informazioni di cui ai capitoli di prova che precedono e ribadiva di avere obiettivi di investimento orientati alla crescita significativa del capitale, anche a fronte di perdite significative, con accettazione di perdite oltre il 20% per guadagni comunque elevati, rappresentando di avere una conoscenza specifica su azioni ed altri comuni strumenti finanziari, come si evince dal documento n. 7 che si rammostra al teste?";
- (7) "vero che nell'ambito dei rapporti conclusi con la ██████████ finalizzati alla negoziazione di strumenti finanziari il Sig. ██████████ ha conferito l'ordine in data 15 aprile 2014 di acquisto di azioni MPS per Euro

100.000,00; in data 4 giugno 2014 di acquisto per Euro 1.000,00; in data 9 giugno 2014 di vendita di azioni MPS per Euro 2.000,00; in data 27 giugno 2014 di sottoscrizione azioni MPS per Euro 28.034,00; in data 20 agosto 2014 di acquisto di azioni MPS per Euro 7.000,00; in data 28 agosto 2014 di acquisto di azioni MPS per Euro 5.000,00; in data 1° settembre 2014 di acquisto di azioni MPS per Euro 5.000,00; in data 3 settembre 2014 di acquisto di azioni MPS per Euro 5.000,00; in data 4 settembre 2014 di acquisto di azioni MPS per Euro 25.000,00; in data 16 ottobre 2014 di acquisto di azioni MPS per Euro 15.000,00; in data 30 ottobre 2014 di acquisto di azioni MPS per Euro 10.000,00; in data 30 gennaio 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 30.000,00; in data 4 febbraio 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 60.000,00; in data 4 marzo 2015 di vendita di azioni MPS per Euro 10.000,00; in data 26 maggio 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 13.000,00; in data 26 maggio 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 15.000,00; in data 3 luglio 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 3.000,00; in data 7 agosto 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 5.000,00; in data 4 settembre 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 5.000,00; in data 9 settembre 2015 di vendita di azioni MPS per Euro 30.001,00; in data 10 settembre 2015 di vendita di azioni MPS per Euro 20.000,00; in data 10 settembre 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 50.000,00; in data 11 settembre 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 50.000,00; in data 14 settembre 2015 di acquisto di azioni MPS per Euro 3.000,00; in data 25 ottobre 2015 di vendita di azioni MPS per Euro 1.000,00; in data 28 gennaio 2016 di acquisto di azioni MPS per Euro 38.000,00; in data 9 febbraio 2016 di acquisto di azioni MPS per Euro 10.000,00; in data 22 febbraio 2016 di vendita di azioni MPS per Euro 10.000,00; in data 29 febbraio 2016 di acquisto di azioni MPS per Euro 10.000,00; in data 29 febbraio 2016 di acquisto di azioni MPS per Euro 10.000,00, come da documenti nn. 12 e 13 di parte attrice, nonché n. 9 che si rammostrano al teste?";

(8) "vero che in occasione delle disposizioni relative agli ordini impartiti dal Sig. ██████████ ██████████ di acquisto e di vendita dei titoli emessi da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., da aprile 2014 a febbraio 2016, di cui al capitolo di prova che precede, Lei ebbe a rappresentare le caratteristiche specifiche dei titoli azionari richiesti dal cliente, nonché i rischi connessi all'investimento, facendo presente al cliente che fosse opportuna una diversificazione del rischio?";

(9) "vero che negli incontri periodicamente tenuti con il Sig. ██████████ ██████████, con riguardo alla operatività in titoli emessi da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., anche a fronte del calo costante di prezzo dei titoli, il Sig. ██████████ ██████████ Le dichiarò che la strategia attuata dal medesimo era quella di abbassare il prezzo medio ponderato di carico degli acquisti in titoli azionari di MPS?";

(10) "vero è che l'operatività del Sig. ██████████ ██████████ era decisa da parte dell'investitore, salvo i casi in cui il cliente richiese la valutazione di adeguatezza su ordini di acquisto o vendita di titoli emessi da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come si evince dai documenti nn. 12 e 13 di parte attrice che si rammostrano al teste?";

(11) "vero è che la Banca ha inviato ed il Sig. ██████████ ██████████ ha ricevuto la documentazione periodica di tenuta del dossier titoli presso la propria residenza o luogo di domiciliazione presso la filiale di Calcinelli, avendo attivato il servizio con chiave in possesso del solo cliente, come si evince dai documenti nn. 10, 11, 12 e 17 che si rammostrano al teste?".

(5) in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ██████████ ha citato in giudizio ██████████ ██████████, deducendo l'illegittimità delle operazioni di investimento e disinvestimento in azioni e diritti di opzione emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nonché dell'adesione all'aumento di capitale del 2014, chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità delle operazioni per mancanza di un valido contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF e, in via subordinata, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti, quantificati in € 279.840,83, per violazione degli obblighi informativi, di adeguatezza e di appropriatezza.

Con comparsa depositata in data 6.11.2023, si è costituita ██████████ ██████████, chiedendo il rigetto integrale delle domande, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto, nonché la prescrizione di alcune pretese e, in subordine, il concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.

La causa è stata istruita mediante assunzione della prova orale dedotta dalla convenuta, nonché, previa rimessione della causa in istruttoria, mediante espletamento di c.t.u. contabile richiesta da parte attrice.

Depositata la relazione di c.t.u., è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 189 c.p.c.

L'oggetto del giudizio

Prima di esaminare il merito delle domande attoree, è opportuna una breve ricostruzione del *thema decidendum*, alla luce delle allegazioni attoree e della documentazione in atti.

Il presente giudizio ha ad oggetto le operazioni, eseguite dal 15.4.2014 al 27.10.2022, di investimento e disinvestimento in titoli azionari ordinari e diritti di opzione emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., eseguite dall'allora ██████████ ██████████, poi ██████████ ██████████, oggi ██████████ ██████████, regolate sui conti correnti n. 3268 e n. 9287659 intestati all'attore, accesi presso il suddetto Istituto di credito, collegati al deposito titoli n. 014-22/320/00, oltre all'operazione di adesione all'aumento di capitale di MPS del 27.6.2014.

L'attore ha eccepito, *in primis*, la nullità delle operazioni di investimento in questione, in quanto non risulta la prova dell'esistenza di un valido contratto per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori tra l'Intermediario e il cliente.

L'attore, in ogni caso, ha dedotto che, anche a voler considerare valide ed efficaci le operazioni di investimento *de quibus*, sussiste un'evidente responsabilità per i danni da lui subiti in capo all'Intermediario, per aver omesso e violato gli obblighi informativi e valutativi al momento della collocazione dei titoli oggetto di contestazione.

In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, l'allora [REDACTED] [REDACTED] avrebbe celato al [REDACTED] qualsiasi informazione attinente alla natura, alle caratteristiche e ai rilevanti rischi insiti, all'epoca degli investimenti, nei titoli azionari emessi da MPS: più specificamente, l'Intermediario non avrebbe correttamente informato il Risparmiatore della situazione patrimoniale di Banca MPS, che, già dal 2011, era stata interessata da una profonda crisi finanziaria, tanto che nell'ottobre del 2014 ottenne la bocciatura agli *stress test* effettuati dalla Banca Centrale Europea, a cui seguì il necessario aumento di capitale (c.d. AuCap) effettuato dalla fine del mese di maggio all'inizio di giugno 2015, solo un anno dopo un precedente AuCap effettuato a partire dal 09.06.2014; l'Intermediario era chiaramente a conoscenza e/o in condizione di conoscere (poiché dotato dei necessari supporti strutturali e professionali) il rischio insito nei prodotti finanziari in questione ed avrebbe dovuto veicolare all'odierno attore tutte le informazioni utili e necessarie per consentirgli di operare delle scelte di investimento consapevoli e ponderate; l'Intermediario ha, invece, agito in modo diametralmente opposto, omettendo persino di rappresentare al [REDACTED] l'evidente "rischio emittente" insito nelle azioni MPS, e questo ancorché fosse circostanza ben nota alla Banca che il Risparmiatore, essendo sprovvisto di competenze nel mondo degli strumenti finanziari, stante un percorso di studi e professionale scevro da qualsiasi connotazione di natura finanziaria, non potesse avere un livello di conoscenza e di esperienza adeguato rispetto agli strumenti finanziari oggetto del presente contenzioso.

La difesa di parte attrice ha, altresì, contestato la validità dei questionari relativi alla profilatura del cliente, evidenziando come, nonostante quanto erroneamente ripotato nei questionari MIFID del 14.10.2009 e del 16.10.2014 – che, tra l'altro, non risultano aggiornati al tempo delle operazioni finanziarie contestate-, l'odierno attore sia in possesso di una semplice licenza media inferiore e svolgesse, all'epoca dei fatti, attività commerciale di ambulante di generi alimentari (venditore ambulante di porchetta) e, quindi, avesse un profilo chiaramente inadeguato per poter effettuare le specifiche operazioni finanziarie oggetto di causa.

La difesa attorea ha, poi, sottolineato che successivamente alla sottoscrizione del contratto quadro, l'Intermediario ha anche fornito servizio di "consulenza in

servizi di investimento” (v. doc. 6) disciplinato dagli art. 23 e 24 della Sezione II del “*Contratto unico per la prestazione dei servizi di collocamento e distribuzione (...)*” (v. doc. 5bis), sicché l’Intermediario avrebbe dovuto raccomandare e consigliare prodotti finanziari adeguati al profilo del Risparmiatore, adoperandosi nell’individuare la strategia di investimento corrispondente agli obiettivi che il cliente, adeguatamente informato, era disposto a sostenere, rendendolo, altresì, consapevole del fatto che MPS aveva nel tempo diffuso al pubblico informazioni non veritiere, che celavano crescenti problematiche interne di natura patrimoniale, finanziaria e organizzative, atte ad influenzare le scelte di investimento degli attori di mercato.

Sulla scorta di tali allegazioni fattuali, l’attore ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.

1 -Domanda di nullità delle operazioni di investimento per mancanza di un valido contratto quadro scritto

La censura attorea di nullità delle operazioni per inesistenza o invalidità del contratto quadro ex art. 23 TUF non è fondata.

Dalla documentazione versata in atti risulta che tra le parti è stato stipulato, in data 14 ottobre 2009 (doc. 5-bis e doc. n. 6 fasc. att.), un contratto per la prestazione dei servizi di investimento, sottoscritto dall’attore e corredato dalle disposizioni che regolano i servizi e dalle condizioni economiche applicabili.

La circostanza che il contratto non rechi la sottoscrizione della banca non ne determina la nullità, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei contratti relativi ai servizi di investimento il requisito della forma scritta è soddisfatto anche con la sola sottoscrizione dell’investitore, potendo il consenso dell’intermediario desumersi da comportamenti concludenti, quali l’esecuzione degli ordini e la rendicontazione delle operazioni.

La questione, sollevata dall’attore, della validità del c.d. «contratto monofirma» è stata risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. nr. 898/2018) che ha affermato il seguente principio: *«In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»*. Tale linea interpretativa ha trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva (tra le tante, Cass. 22385/2019, 5267/2020, 7672/2021, 9187/2021, 22761/2022 e 26996/2023).

Nel caso di specie, la banca ha dato pacificamente esecuzione al rapporto contrattuale per anni, eseguendo gli ordini impartiti dall'attore, rendicontando le operazioni ed applicando le condizioni economiche previste, con ciò manifestando inequivocabilmente la volontà di avvalersi del contratto.

Dalla prova orale espletata è, poi, emerso che, per prassi, al cliente che sottoscriveva un contratto per la prestazione di servizi di investimento, quale quello in esame, veniva consegnato un fascicolo contenente i documenti relativi all'informativa precontrattuale e che la ricevuta veniva sottoscritta dal cliente, come nella fattispecie (v. risposta del teste Montesi Matteo ai capi 1 e 2, come da verbale di udienza dell'11.9.2024).

La domanda principale va, pertanto, rigettata.

2 – Domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale

La domanda subordinata avanzata da parte attrice è parzialmente fondata.

L'attore ha proposto, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno in conseguenza dell'inadempimento della convenuta agli obblighi derivanti da specifiche disposizioni normative, che parte attrice ha invocato, deducendone la violazione da parte dell'intermediaria.

Al fine di verificare la sussistenza del dedotto inadempimento è opportuna una premessa in diritto, per poi passare alla valutazione della fattispecie concreta.

Come è noto, gli artt. 21 e 23 TUF disciplinano i criteri e i comportamenti, cui si debbono uniformare le Banche che erogano servizi di investimento nell'ambito di un più ampio obiettivo di tutela del cliente. A tal fine, è prevista la forma scritta dei contratti, a pena di nullità (trattasi di nullità relativa di protezione: cfr. Cass. 25337/2017); inoltre, è attribuita alla Consob la facoltà di prevedere una normativa di ulteriore dettaglio per determinati contratti, al fine di assicurare ai clienti non professionisti un appropriato livello di garanzia; infine, si stabilisce che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23, ult. comma).

I regolamenti Consob n. 16190/2007 e n. 20307/2018 stabiliscono ulteriori prescrizioni in capo all'intermediario, le quali si pongono l'obiettivo di fornire una più adeguata tutela dell'investitore a fronte dello squilibrio informativo tra lo stesso e l'intermediario.

In particolare, il regolamento n. 16190/2007 (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*), agli artt. 27-36, stabilisce – per quanto qui interessa – che gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate *affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le*

decisioni in materia di investimenti in modo consapevole; gli intermediari forniscono una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi; c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti; d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.

Gli artt. 36–43 del Reg. 20307/2018 ricalcano gli articoli del precedente Regolamento, specificando, inoltre, in punto valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell'operazione di investimento, che tali valutazioni devono avere carattere preventivo, salvo il caso di strumenti finanziari non complessi o di consenso del cliente (art. 41, 43).

La Corte di Cassazione (cfr. Cass. 25337/2017) ha ulteriormente affermato che, in base alla predetta normativa, l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione *adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto*, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. n. 17340/2008, n. 22147/2010); l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a *rappresentarne la specifica rischiosità* (Cass. n. 8089/2016; Cass. n. 16861/2017; Cass. n. 1376/2016; Cass. n. 2535/2016). Ciò in quanto all'investitore è rimesso il potere decisionale di stabilire il grado di aleatorietà dell'investimento che intende sostenere, ma soltanto a condizione che l'investimento corrisponda al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all'investimento finanziario e, soprattutto, sia frutto di una scelta informata e consapevole *in concreto* del rischio rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua *effettiva rischiosità, con particolare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito. Tale ultima informazione deriva da un complesso di fattori specifici e non soltanto in generale dalla categoria di prodotti finanziari negoziati o che compongono una gestione patrimoniale.*

Alla luce dei suddetti principi, non può affermarsi che, nel caso di specie, la Banca convenuta abbia posto in essere una condotta conforme a quanto prescritto

dall'art. 21 TUF e, in particolare, dalle disposizioni del Regolamento n. 16190 del 2007, che prevedono che gli intermediari forniscano all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Ed invero, la convenuta non ha provato di aver fornito tali informazioni nell'eseguire gli ordini di investimento delle azioni impartiti dal ██████████, essendosi piuttosto limitata a sostenere che quest'ultimo si fosse autodeterminato nell'acquisto delle dette azioni in perfetta autonomia, avendo già maturato l'intenzione di acquistare i titoli, e ciò nella speranza di "mediare verso il basso" il valore di carico delle azioni.

Il mancato assolvimento da parte della convenuta dell'onere probatorio su di essa gravante ha trovato conferma anche nelle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.

In base all'analisi complessiva della documentazione contrattuale ed operativa in atti, il c.t.u. ha ricostruito il comportamento dell'intermediario alla luce degli obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza e tutela dell'interesse del cliente sanciti dall'art. 21 TUF, declinati dalla normativa regolamentare di attuazione (Reg. Consob n. 16190/2007 e, per quanto applicabile, Reg. UE n. 565/2017).

Sotto il profilo degli obblighi informativi precontrattuali e specifici, il consulente ha rilevato che, per ciascuna delle operazioni di acquisto di azioni MPS oggetto di causa, non emerge dalla documentazione prodotta la prova della trasmissione al cliente di un'informativa specifica, personalizzata e preventiva in ordine alla natura degli strumenti finanziari, alle loro caratteristiche e, soprattutto, al grado di rischio concreto dell'investimento, con particolare riferimento al rischio emittente, al rischio di perdita totale del capitale investito e al rischio di volatilità dei titoli azionari.

I singoli ordini di acquisto risultano corredati esclusivamente da formule standardizzate e dichiarazioni generiche di consapevolezza del cliente, inidonee a dimostrare l'effettivo assolvimento dell'obbligo informativo sostanziale richiesto dalla normativa di settore. In particolare, nei 21 ordini di acquisto analizzati non sono rinvenibili descrizioni puntuali dei rischi specifici connessi ai titoli MPS, né risulta provata la consegna o la ricezione, in tempo utile, di documentazione informativa idonea a consentire una decisione di investimento consapevole.

Analoga valutazione critica viene espressa con riguardo alla informativa sui "fattori di rischio" contenuti nei prospetti informativi, inclusi quelli relativi all'aumento di capitale del 2014. Pur risultando che il cliente abbia sottoscritto dichiarazioni di presa d'atto della possibilità di ricevere copia del prospetto informativo, non vi è prova documentale della sua effettiva consegna né della comprensione dei rischi ivi indicati, con particolare riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'emittente.

Quanto alla qualità e comprensibilità dell'informazione, il consulente ha rilevato l'assenza di analisi di scenario, simulazioni di perdita o esempi concreti di possibili esiti negativi dell'investimento, strumenti che la normativa e la prassi di vigilanza indicano come funzionali a rendere effettiva la tutela del cliente retail. Le informazioni rinvenibili risultano, invece, di carattere astratto, standardizzato e non calibrato sulla specifica posizione dell'investitore.

L'istituto di credito convenuto non ha, pertanto, dimostrato che al ██████ fosse stata fornita una dettagliata informativa preventiva circa i titoli mobiliari che quest'ultimo aveva deciso di acquistare e tale inadempimento ha, senza dubbio, costituito un fattore di disorientamento per l'investitore.

Né tantomeno, può affermarsi, come asserito dalla convenuta, che l'operazione di investimento fosse adeguata all'attore, stante il profilo chiaramente e dichiaratamente speculativo di quest'ultimo.

Al riguardo, va evidenziato che l'Intermediaria ha sottoposto all'odierno attore tre questionari di profilatura: il primo datato 14.10.2009, il secondo 16.10.2014 e il terzo del 29.02.2016.

Nel questionario del 14.10.2009 (che, in effetti, è da intendersi come scaduto al tempo della operatività degli investimenti contestati, in quanto antecedente di oltre tre anni dalla stessa), emerge l'assenza di una sezione relativa alle "informazioni personali" del Risparmiatore, ossia riguardanti il lavoro o professione del ██████, che, come più volte ribadito dalla difesa attorea, è un semplice commerciante ambulante di generi alimentari (commerciante di porchetta). Inoltre, dal questionario risultano errori nell'indicazione del "titolo di studio" posseduto dell'attore, che, a differenza da quanto emerge dal questionario, non possiede un "diploma di scuola superiore", bensì una "licenza media". Da tale questionario risulta anche un'errata indicazione del grado di propensione al rischio del Risparmiatore, che viene addirittura individuata nella classe di "*Rischio molto alto*" (si veda Sezione A.3 risposta n. 4 del questionario del 14.10.2009 e Sezione A1.1 del questionario del 16.10.2014); inoltre, nella sezione "*C.1) Situazione Finanziaria*" del predetto questionario del 14.10.2009, l'Intermediario afferma che "*La valutazione della Sua situazione reddituale e patrimoniale...nonché della Sua situazione personale...consente di stabilire il grado di tolleranza di qualsiasi rischio connesso all'investimento*".

Come efficacemente evidenziato dalla difesa attorea, è difficile anche solo comprendere come la Banca abbia potuto intendere che un soggetto percipiente un "*reddito da lavoro incerto e/o saltuario*" (si veda Sezione C.1.1, risposta n. 2), che si attesta annualmente in una fascia medio-bassa (si veda Sezione C.1.2, risposta n. 2), con una previsione di "*mantenimento dell'attuale livello*" reddituale (si veda sezione C.1.3, risposta n. 3), avrebbe potuto accettare un rischio talmente elevato da fargli perdere tutto il capitale investito (si veda Sezione A.3 risposta n. 4 "*perdita anche totale del capitale investito*").

In ogni caso, era evidente che l'odierno attore, sia per il lavoro svolto che per il grado di studi acquisito, non poteva avere dimestichezza e competenza con le materie economiche e finanziarie e, quindi, con gli investimenti oggetto di contestazione.

È chiaro, in questo caso, che il cliente non è stato posto nelle condizioni di comprendere esattamente il significato delle domande che gli venivano rivolte.

Anche il c.t.u., riguardo alla profilatura del cliente, ha osservato che le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza effettuate dall'intermediario si fondano su questionari di profilatura datati e non aggiornati in modo coerente con l'evoluzione dell'operatività e con la concentrazione dell'investimento su un unico emittente ad elevato rischio. Ne consegue che le operazioni, pur formalmente precedute da valutazioni di adeguatezza o appropriatezza, risultano non supportate da una profilatura sostanzialmente idonea a garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 21 TUF.

In conclusiva sintesi, aderendo ai rilievi del C.T.U., non risulta dimostrato che l'intermediario abbia adempiuto in modo effettivo e sostanziale agli obblighi informativi, di correttezza e di tutela del cliente imposti dall'art. 21 TUF, emergendo, piuttosto, una gestione del rapporto caratterizzata da un approccio prevalentemente formale, non idoneo a garantire una scelta di investimento realmente consapevole da parte del cliente.

Al riguardo, può richiamarsi il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d. lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. 13.3.2023, n. 7288)

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la Banca non abbia provato di avere regolarmente adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti, ai sensi dell'art. 21 TUF, in combinato disposto con le richiamate disposizioni del Regolamento Intermediari, risultando così accertato l'inadempimento della convenuta ed il conseguente obbligo risarcitorio in favore dell'attore.

3. Accertamento del danno e concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

Prima di procedere all'accertamento del danno e alla quantificazione del risarcimento, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.

Considerato che trattasi di azione che si fonda su titolo di natura contrattuale, il termine di prescrizione è decennale e lo stesso inizia a decorrere dalla data di esecuzione dell'ordine (v. Cass. civile sez. I, 26/05/2025, n. 14019, secondo cui *"in tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizione decennale per*

l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere").

La decorrenza del termine di prescrizione, nella specie ancorata al primo ordine contestato (eseguito in data 15.4.2014), è stata validamente interrotta dal reclamo avanzato dall'attore in data 26.11.2018, sicché per nessuno degli ordini contestati risulta maturata la prescrizione.

Ciò premesso, occorre ora esaminare la contestazione della convenuta circa la dedotta insussistenza del nesso causale, nonché l'eccepito concorso dell'attore nella verifica del danno ex art. 1227 c.c.

Va, innanzitutto, precisato, in punto onere della prova della responsabilità contrattuale dell'intermediario, che l'investitore, il quale lamenta la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, deve allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (cfr. Cass. n. 10111/2018).

Occorre poi ricordare che, versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va valutata, in ossequio alla regola del "*più probabile che non*", attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma - giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (cfr. Cass. n. 12544 del 2017), riguardata attraverso la lente dell'*id quod plerumque accidit* -, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio, per sua natura, non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere dall'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016).

La giurisprudenza più recente, che si è espressa in casi analoghi al presente e in cui venivano in rilievo investimenti in titoli emessi da soggetti in dissesto, ha ritenuto sussistere (anzi ha presunto) il nesso di causa tra inadempimento agli oneri informativi e danno al cliente, proprio in ragione dell'elevatissimo rischio degli investimenti, senza attribuire efficacia interruttiva alla pregressa esperienza e propensione al rischio dell'investitore retail (cfr. Cass. 2437/2023; Cass. 4727/2018), posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. ord. n. 7288 del 13.3.2023).

Ed invero, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 17.4.2020, n. 7905)

Ne deriva che la mancanza di prova da parte della convenuta di avere dato le informazioni adeguate, per quanto sopra evidenziato, determina, per ciò solo, a carico della Banca una presunzione in ordine all'esistenza di un danno risarcibile a favore del ██████.

Quanto alla dedotta responsabilità concorrente del ██████, la convenuta ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., deducendo sia l'esposizione volontaria al rischio dell'investitore che avrebbe rilasciato informazioni inesatte alla Banca ed operato nella negoziazione dei titoli MPS, nonostante le segnalazioni negative pervenutegli; sia il concorso nella causazione del danno, assumendosi che lo stesso non avrebbe esaminato correttamente la documentazione consegnata dalla Banca in occasione dell'investimento, né posto in essere comportamenti ben più prudenti riguardo agli investimenti detenuti. La convenuta ha sottolineato come il comportamento del ██████ non sia mutato nemmeno quando la Banca segnalava, al 30 giugno 2016 (cfr. doc. n. 17), la non adeguatezza del portafoglio cliente, essendo chiara la sua intenzione di seguire una strategia di investimento di "mediazione verso il basso" del valore di carico delle azioni, nella speranza di una ripresa dell'investimento che gli consentisse un recupero finanziario.

In effetti, l'eccezione appare fondata nella misura in cui risulta accertato che il ██████, come emerso dall'istruttoria svolta, procedeva alle operazioni di acquisto dei titoli prevalentemente in assenza di consulenza, ma sulla base di disposizione

volontarie ed autonome, come consentito anche dal contratto-quadro, effettuando talune operazioni pur in presenza di valutazioni di non appropriatezza e pur a fronte di suggerimenti di diversificazione degli investimenti da parte degli addetti della filiale della Cassa di Risparmio di Fano. In particolare, le suddette circostanze sono state confermate all'udienza dell'11.9.2024 dal teste Montesi Matteo, il quale ha reso al riguardo precise dichiarazioni in risposta al capo 10 ("vero è che l'operatività del Sig. ██████████ ██████████ era decisa da parte dell'investitore, salvo i casi in cui il cliente richiese la valutazione di adeguatezza su ordini di acquisto o vendita di titoli emessi da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come si evince dai documenti nn. 12 e 13 di parte attrice che si rammostrano al teste?" RISPOSTA: *"E' vero. Ho già risposto"*), al capo 8 ("vero che in occasione delle disposizioni relative agli ordini impartiti dal Sig. ██████████ ██████████ di acquisto e di vendita dei titoli emessi da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., da aprile 2014 a febbraio 2016, di cui al capitolo di prova che precede, Lei ebbe a rappresentare le caratteristiche specifiche dei titoli azionari richiesti dal cliente, nonché i rischi connessi all'investimento, facendo presente al cliente che fosse opportuna una diversificazione del rischio?"; RISPOSTA: *"Per quello che mi riguarda, assolutamente sì. Per quello che ricordo io dissi a ██████████, a cui piaceva fare investimenti di un certo tipo, io in più occasioni gli dissi di diversificare, ma lui continuava a mediare per abbassare il prezzo, gli dicevo di investire in altre azioni, ma lui si documentava prima di venire in banca, sapeva le informazioni prima che le acquisissi io, ricordo che anche il capo filiale gli disse qualcosa al riguardo, cioè sulla diversificazione, di provare a recuperare quello che perdeva investendo in altro, senza specificare lo strumento; ricordo era Federici Maria Teresa".* ADR avv. Valentini: *"Questo consiglio, cioè il consiglio di diversificare e di non incaponirsi con Monte Paschi, l'ho fatta verbalmente al ██████████, immagino anche la collega"*) e al capo 9 ("vero che negli incontri periodicamente tenuti con il Sig. ██████████ ██████████, con riguardo alla operatività in titoli emessi da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., anche a fronte del calo costante di prezzo dei titoli, il Sig. ██████████ ██████████ Le dichiarò che la strategia attuata dal medesimo era quella di abbassare il prezzo medio ponderato di carico degli acquisti in titoli azionari di MPS?"; RISPOSTA *"Sì è vero, lui si era convinto che il prezzo prima o poi sarebbe risalito. In teoria il discorso non era errato, ma lui ha poi esaurito i fondi. Chi ha comperato dopo nel 2022, dopo l'ennesimo aumento di capitale a 2 euro, qualcuno ha avuto un guadagno perché il titolo vale 5. Il mercato finanziario è comunque sempre un'incognita"*).

Alla luce di tali risultanze, l'eccezione sollevata dalla convenuta appare fondata, essendo emerso dall'istruttoria svolta che alcune perdite sono riconducibili a scelte autonome e reiterate del cliente, che ha continuato ad investire nonostante le perdite e gli avvertimenti ricevuti.

In effetti, pur in presenza di accertate violazioni degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'art. 21 TUF, va rilevato che dalle complessive risultanze istruttorie acquisite (prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio) è

emerso che l'attore ha posto in essere un'operatività reiterata e protratta nel tempo sul medesimo titolo, incrementando progressivamente l'esposizione finanziaria anche dopo il manifestarsi di rilevanti perdite.

Tale condotta, connotata da scelte autonome e consapevoli, pur se non sufficiente ad interrompere il nesso eziologico fra l'inadempimento dell'intermediario e il danno subito dal cliente, ha comunque contribuito in modo apprezzabile all'aggravamento del danno, ridimensionando il nesso di esclusiva imputabilità causale del pregiudizio all'inadempimento dell'intermediario.

Tenuto conto, da un lato, della gravità e diffusività delle carenze informative accertate e, dall'altro, dell'incidenza causale della condotta dell'investitore nella produzione del pregiudizio, il danno risarcibile va equitativamente ridotto nella misura del 40%, risultando tale percentuale proporzionata all'effettivo concorso colposo del danneggiato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria merita, pertanto, parziale accoglimento, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno, da liquidarsi nella somma di € 120.106,58.

Al suddetto importo si perviene tenendo conto del valore delle perdite complessivamente subite a seguito dell'investimento, che il c.t.u. ha quantificato in € 200.177,63, previo scomputo delle utilità derivanti dalla vendita dei diritti, trattandosi di utilità conseguenti alle operazioni contestate e che il cliente non avrebbe ottenuto in loro assenza (cfr. Cass. 14178/2020; ABF 16/7/2020), ed applicata la riduzione del 40% per concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Trattandosi di debito di valore, tale dovendosi considerare l'obbligazione risarcitoria gravante sulla convenuta, ai fini della quantificazione del danno occorre rivalutare all'attualità il danno accertato, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, al fine di compensare il danneggiato del nocimento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico (cfr. Cass. n. 18028/2010; Cass. 4587/2009). Vanno altresì riconosciuti gli interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 7677/2025).

Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale della convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022, avendo a mente, in relazione allo scaglione di riferimento individuato in virtù del criterio del "*decisum*" (€ 120.106,58), un valore prossimo a quelli medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, previa compensazione nella misura di un terzo in considerazione del rigetto della domanda principale e del parziale riconoscimento delle pretese attoree. Nella stessa misura vanno poste definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda principale avanzata da parte attrice;
- 2) accoglie parzialmente la domanda subordinata di risarcimento del danno e, per l'effetto, accertato il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., come da motivazione, dichiara tenuta e condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 120.106,58, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- 3) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di un terzo, si liquidano per i residui due terzi in € 860,00 per esborsi e in € 9.402,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Ca, se dovute, come per legge;
- 4) pone definitivamente a carico delle parti, per un terzo a carico di parte attrice e per due terzi a carico di parte convenuta, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

Pesaro, 2.4.2026

IL GIUDICE

Maria Rosaria Pietropaolo